



***Riunione Tecnica
Conferenza Unificata
29 novembre 2007 ore 11,00***

OGGETTO: Norme Tecniche sulle costruzioni

L'ANCI esprime sul nuovo testo di Norme Tecniche per le Costruzioni, approvato dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 27/7/2007, un giudizio complessivamente positivo, anche in confronto al precedente testo di cui al D.M. 14/09/05. Ed in particolare, proprio rispetto al DM 14/09/05, si ritiene di sottolineare che - nell'attuale proposta - la coerenza interna e con gli *Eurocodici strutturali* è decisamente migliorata; sono stati "attenuati" anche alcuni potenziali conflitti con altre norme tecniche vigenti; decisamente migliorate sono le disposizioni sulle costruzioni esistenti.

Si fa presente l'opportunità di armonizzare il nuovo testo con le norme di rango superiore (es. D.P.R. n. 380/2001, Parte II), relativamente agli aspetti di incongruenza già rilevati o che verranno evidenziati nel corso della sperimentazione applicativa.

Inoltre occorrerebbe che venissero rese disponibili "Circolari applicative" (Istruzioni e/o linee guida) e che per gli Eurocodici strutturali - essendo riconosciuti, insieme alle relative Appendici nazionali, quale "sistematico supporto operativo" delle nuove Norme tecniche per le costruzioni, vengano approntati testi ufficiali tradotti in lingua italiana.

Vi è quindi la necessità di emanare un nuovo D.M. che - entro il 31.12.2007 - pubblichi le nuove *Norme tecniche per le costruzioni*, in sostituzione di quelle approvate con il D.M. 14.09.2005, previo rinvio - per ulteriori approfondimenti - della proposta di "*Criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale*", nonché modificare l'art. 104 del DPR 380/2001 come richiesto dalle Regioni e dall'Anci.

Al tempo stesso, vi è la necessità di garantire che dal 1° gennaio 2008 (attuale scadenza del periodo sperimentale delle N.T.C. di cui al D.M. 14/09/2005), venga definito un nuovo periodo transitorio nel quale:

- continuare a consentire l'uso delle "norme previgenti" (D.M. 9/01/96, 16/01/96, ecc.), ma contemporaneamente creare le condizioni per un'effettiva sperimentazione delle NTC/2007, rendendone obbligatoria l'applicazione per "verifiche tecniche" e/o interventi relativi a particolari tipologie di costruzioni che, nel caso specifico, è opportuno far coincidere con quelle già definite ai sensi dell'art. 2, comma 3°, della OPCM n. 3274/2003,
- dar seguito alla Commissione di monitoraggio, per affrontare con efficienza e tempestività le problematiche ed i quesiti che emergeranno in fase applicativa e di sperimentazione, creando perciò le condizioni organizzative affinché detta Commissione di concerto con il Ministero delle Infrastrutture garantisca, anche con il concorso delle Regioni, il supporto tecnico alle attività inerenti le verifiche tecniche e le progettazioni ed esecuzione degli interventi effettuate ai sensi delle nuove *Norme tecniche per le costruzioni*;
- attuare una coerente conclusione del precedente "periodo transitorio" in scadenza al 31.12.2007, sia per le OO.PP., che per quelle private, progettate/realizzate ai sensi delle "norme pre-vigenti" o del DM 14/09/2005: mentre per le opere avviate in applicazione delle "norme previgenti" risulta necessario che le stesse possano concludersi in totale conformità alle disposizioni delle medesime, per le opere avviate in applicazione delle N.T.C. (D.M. 14/09/2005), appare opportuno pensare ad una sorta di "traghettamento" dalle "N.T.C. 2005" alla "Revisione delle N.T.C.", proprio a causa delle numerose incongruenze via via rilevate e che hanno portato all'adozione della "Revisione" medesima.;
- rendere disponibili gli esiti della fase di sperimentazione e monitoraggio agli enti e associazioni interessate, per un confronto costruttivo.

Vi è, conseguentemente, la necessità di ridefinire il termine del 8/05/2008, di cui alla citata OPCM 3274/2003, art. 2, comma 3°, per la conclusione delle "verifiche tecniche" degli edifici "strategici" e "rilevanti", prorogandolo al 31/12/2010.

In merito alle precisazioni richieste dal Ministero dell'Interno (con nota dell'Ufficio Affari Legislativi n. 30-18/A-4 dell'8 novembre 2007), si fa presente per quelle relative al cap. 8, pur condividendo i concetti espressi, che le stesse vadano collocate non all'interno del punto 8.4.1 ma, con eventuali precisazioni, nel terzo capoverso del par. 8.3.

L'ANCI evidenzia, inoltre, che alcuni punti delle norme tecniche, oltre ad incidere su assetti del settore produttivo delle costruzioni appaiono onerosi e rispondenti più ad esigenze di semplice coerenza formale, piuttosto che a necessità di effettiva sicurezza delle costruzioni.

Infine si richiede che il cap. 12 "RIFERIMENTI TECNICI" venga così riformulato:

(All. 1)

12 RIFERIMENTI TECNICI

Per quanto non diversamente specificato nella presente norma, si intendono coerenti con i principi alla base della stessa, le indicazioni riportate nei seguenti documenti:

- *Eurocodici Strutturali pubblicati dal CEN, con le precisazioni riportate nelle Appendici Nazionali o, in mancanza di esse, nella forma internazionale EN;*
- *Norme UNI EN armonizzate i cui riferimenti siano pubblicati su Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;*
- *Norme per prove, materiali e prodotti pubblicate da UNI.*

Inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni, a integrazione delle presenti norme e per quanto con esse non in contrasto, possono essere utilizzati i documenti di seguito indicati che costituiscono riferimenti di consolidata validità:

- *Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;*
- *Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;*
- *Istruzioni e documenti tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.)[‡].*
- ~~- *Eurocodici Strutturali pubblicati dal CEN;*~~
- ~~- *Norme UNI EN armonizzate i cui riferimenti siano pubblicati su Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;*~~
- ~~- *Norme per prove, materiali e prodotti pubblicate da UNI.*~~

Possono essere utilizzati anche altri codici internazionali, purché sia dimostrato che garantiscano livelli di sicurezza non inferiori a quelli delle presenti Norme tecniche.